

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## CONCORSO

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche, per l'anno 2020.

(GU n.7 del 26-1-2021)

IL DIRETTORE GENERALE  
per la tutela della proprietà industriale  
Ufficio italiano brevetti e marchi

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» ed in particolare l'art. 64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178 recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2019 con il quale è stato affidato al dott. Antonio Lirosi l'incarico di direttore della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti professionali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»;

Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche (di seguito: marchi) per l'anno 2020;

Preso atto dell'interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale in ordine alla sessione di esami di cui al precedente punto - giuste note del 12 dicembre 2020 prot. 284059 della direzione e del 23 dicembre 2020 prot. n. 104/2020 del Consiglio - e, in particolare, acquisita l'indicazione dell'Ordine relativa al contributo da chiedere ai candidati a ristoro delle somme sborsate per l'organizzazione dell'esame e per i compensi ai commissari d'esame;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati - sezione marchi - ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2

1. L'esame di abilitazione consiste in:

a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e dei servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;

b) una prova orale sulle seguenti materie:

I. nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile;

II. diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza, dei disegni e modelli, nonché normativa sull'ordinamento professionale di cui al Codice di condotta professionale;

III. diritto dell'Unione europea ed Internazionale in materia di proprietà industriale;

IV. elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

V. almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l'inglese e il francese.

Art. 3

1. La prova scritta si terrà il 9 giugno 2021 a Milano, presso la sede che sarà comunicata dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 4

1. Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, via Napo Torriani n. 29, 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo pec dell'Ordine: ordine-brevetti@pec.it.

3. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione; non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione.

## Art. 5

1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, nonché l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.

2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## Art. 6

1. Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005, e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:

a) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di marchi;

b) il certificato rilasciato dal Consiglio sul positivo completamento del tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento dei tirocinanti come pubblicato sul sito dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale (<http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti>).

Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sarà completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data di svolgimento della prova scritta, ovvero il 9 giugno 2021, il certificato è sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverrà il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, dopo le verifiche del caso, potrà disporre l'ammissione all'esame con riserva.

c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano, IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale: «contributo Esame marchi a nome ...»).

2. In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) può essere prodotta autocertificazione riferita, al diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana - con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza.

Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati può essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame.

In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale tramite raccomandata a/r o pec, ferme restando le ulteriori responsabilità penali in cui può incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false.

3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del decreto legislativo n. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ordine dei consulenti in proprietà industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di gestione dell'esame e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione

dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale.

Art. 7

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Art. 8

1. La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, su indicazione della Commissione esaminatrice.

Art. 9

1. Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per l'iscrizione nella sezione marchi dell'Albo, dovranno presentare al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale un'istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005, nonche' gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell'ordine in proprieta' industriale.

Art. 10

1. Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 11

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Roma, 28 dicembre 2020

Il direttore generale: Lirosi